



Famiglie affidatarie e giudici Un dialogo possibile?

di Laura Sposito

UN PARTECIPATO MOMENTO DI CONFRONTO che ha avvicinato il mondo della giustizia minorile a chi si occupa di accoglienza e affido. È accaduto a Milano il 12 aprile scorso e gli effetti positivi non si sono fatti attendere: grande soddisfazione fra i presenti e tanta voglia di ritrovarsi ancora. Di cosa si trattava? Del primo incontro del ciclo “Famiglie e associazioni familiari: verso un nuovo protagonismo” promosso da Foam, l’area famiglia-minori di Cdo Impresa Sociale, nell’ambito del progetto “Contatti familiari”. «A partire da oggi - ha esordito Maria Grazia Figini, presidente Foam - vorremmo cominciare a interloquire con tutti gli attori coinvolti nei percorsi di adozione e affido, perché siamo convinti che, solo dentro un dialogo semplice dove ciascuno porta la propria esperienza e la paragona con la ricchezza dell’altro, sia davvero possibile perseguire il bene del minore». E siccome il Tribunale per i minorenni, insieme ai servizi sociali territoriali, è uno dei soggetti con cui le associazioni familiari e le reti di famiglie si relazionano costantemente, ma forse un po’ a distanza, ecco spiegata la scelta di Foam di provare a dialogare con un suo rappresentante per sottoporgli le difficoltà incontrate e sviscerare i complessi nodi del procedimento civile. Un imprevisto ribalta tuttavia il programma: Rosanna Calzolari, il giudice che avrebbe dovuto portare il proprio contributo insieme all’assistente sociale Mirella Ebainetti, non si presenta all’incontro. «In parte questa assenza può deludere qualcuno - commenta senza remore il moderatore Alda Vanoni, ex-giudice del Tribuna-

le dei minori molto coinvolto nel Forum nazionale delle associazioni familiari - tuttavia essa ci dà la possibilità di esplorare qualcosa di totalmente ignorato da chi lavora nel campo dei minori e cioè: come funziona la giustizia penale?».

Lo racconterà di lì a poco Marilena Chessa, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Milano, presente in platea, prontamente intervenuta a sostituire la collega.

«Data la vasta competenza territoriale del mio Ufficio (corrispondente al distretto della Corte di appello di Milano), il giudice per le indagini preliminari dispone di una conoscenza approfondita del fenomeno della devianza sul territorio, tanto più perché - presso il Tri-

È partito, lo scorso 12 aprile, il ciclo di formazione specifica sul tema “Famiglia e associazionismo familiare: verso un nuovo protagonismo”, promosso dalla Foam, l’area famiglia-minori di Cdo Impresa Sociale

bunale dei minori di Milano - opera sia in sede penale, che in sede cosiddetta parapenale-rieducativa, dove avvicina anche realtà associative e comunità simili alle vostre».

In cosa consiste il suo intervento su entrambi i fronti? La materia è estremamente complessa, ma, pur entrando nei dettagli, Marilena Chessa riesce a semplificarla al massimo, evidenziando soprattutto alcuni passaggi. «Quando - sottolinea - vengono segnalate situazioni di grave “irregolarità della condotta e del carattere” da parte del minore, generalmente di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, il pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni non chiede l’apertura del procedimento civile, bensì di quello amministrativo».

La ragione è presto detta: non si tratta di entrare nel merito delle relazioni familiari per far emergere una carenza dei genitori che legittima l’intervento del Tribunale sotto il profilo civile del controllo della potestà, ma di incidere direttamente sulla persona del minore e offrirgli una possibilità reale di accompagnamento educativo.

«Il procedimento amministrativo è sostanzialmente finalizzato a recuperare il minore da comportamenti devianti non penalmente sanzionati - ad esempio, ripetute fughe da casa, tossicodipendenza, anche associati a disturbi della personalità ipotizzati o diagnosticati -, ovvero nel caso in cui, pur essendovi reato, non sia possibile il ricorso a misure penali - ad esempio, perché il reato è commesso da un infraquattordicenne, non imputabile per il nostro ordinamento.

Il Tribunale, all’esito di approfondite indagini sulla personalità del ragazzo, emette un decreto che ne dispone l’affido ai servizi sociali del territorio».

Questi vengono dunque incaricati di elaborare un progetto educativo e di sostegno, che si può attuare anche attraverso il collocamento comunitario e che, su richiesta del ragazzo prossimo al compimento della maggiore età, può essere esteso fino ai ventuno anni.

«Un tempo così dilatato - dice - ci consente di realizzare interventi piuttosto incisivi - talvolta anche agendo indirettamente su situazioni familiari incancrenite - e così i ragazzi

possono fare un’esperienza educativa che, per quel che vedo, rappresenterà per sempre - al di là degli esiti immediati - una seria possibilità di paragone. Di recente, per fare un esempio, una ragazza che avevamo seguito mi ha fatto avere un suo libro di poesie con dedica: può sembrare banale, eppure è la dimostrazione che ogni incontro può lasciare un segno».

Il procedimento minorile e gli strumenti adottati

Altrettanto interessante è la panoramica che Marilena Chessa comincia a tracciare per quel che riguarda il procedimento penale minorile e gli strumenti adottati.

«Ci sono istituti del diritto processuale penale minorile che consentono di chiudere la maggior parte dei procedimenti davanti al giudice per l’udienza preliminare, allo scopo di evitare una stigmatizzazione del ragazzo e rendere la risposta penale più immediata ed efficace».

Tra di essi il più importante è la cosiddetta “messa alla prova”.

«È uno strumento - dice il giudice - che sta dando ottimi risultati grazie alla proficua collaborazione con i servizi sociali, con i quali viene studiata, volta per volta, una strategia congiunta per definirne i contenuti e le modalità di conduzione, fino a sottoporla a verifiche periodiche».

In cosa consiste? Quando c’è un interven-



DUE MONDI A CONFRONTO
Durante il primo incontro su “Famiglie e associazioni familiari”, organizzato da Foam, il mondo della giustizia minorile e quello delle famiglie hanno interloquito a tutto campo

to rieducativo in atto o - più spesso - ai fini di verificare la praticabilità e dare attuazione a un progetto appositamente predisposto dai servizi sociali in sede penale, il giudice può sospendere il processo per un periodo (fino a tre anni per i reati più gravi, fino a un anno per quelli meno gravi), impegnando il ragazzo in un percorso, eventualmente in ambito comunitario, che lo impegna sotto molteplici aspetti (scolastico, di avviamento al lavoro o formativo, della riabilitazione dall'uso di sostanze, dell'adesione a un percorso di sostegno psicologico) e che - a fronte di esito positivo - permette al Tribunale di chiudere il giudizio con una sentenza di proscioglimento.

«Sembierà strano - afferma Marilena Chesca - eppure capita che alla messa alla prova talvolta i minori preferiscano il carcere perché, in fondo, li responsabilizza di meno. Il minore che getta i sassi dal cavalcavia e che nel corso della messa alla prova viene mandato nel reparto di traumatologia di un ospedale perché possa misurare il possibile impatto del suo gesto, è sicuramente più costretto a mettersi in discussione. Quando dunque ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo, il nostro compito diventa ancora più importante perché dobbiamo cercare di portare i ragazzi sul terreno del cambiamento, offrendo loro una possibilità impegnativa, ma effi-



cace per realizzarlo».

Sono parole illuminanti perché hanno il pregio di far percepire il Tribunale sempre meno come un asettico organo istituzionale, sempre più come un luogo fatto di persone che hanno a cuore il bene del minore e il suo delicato e faticoso cammino di recupero. Da qui la domanda: come fare allora a relazionarsi direttamente con esso, specie in sede civile? Se lo chiedono le associazioni e le famiglie affidatarie che troppe volte pagano lo scotto di non poter far sentire la loro voce come vorrebbero, se non attraverso la mediazione dei servizi sociali. A parlarne è Mirella Ebainetti, assistente sociale presso l'associazione Cometa di Como che inizia la sua relazione partendo da un caso concreto, ancora in corso, «perché - dice - ci permette di fare una riflessione molto precisa sul ruolo della famiglia accogliente all'interno del procedimento civile». Il caso in questione è quello di una bambina di quattro anni, estremamente intricato anche per via della molteplicità degli attori coinvolti: ci sono i servizi sociali della regione in cui risiede la bambina durante la permanenza in comunità insieme alla mamma; quest'ultima che - abbandonata la bimba in comunità - dimostra di non essere in grado di occuparsene; i servizi sociali del pa-

Gli altri appuntamenti del nuovo ciclo di formazione di Foam - Cdo Impresa Sociale

In breve i prossimi appuntamenti in programma:

- **sabato 27 settembre 2008.** Tema: disabilità e psichiatria.
Titolo: **“La diversa abilità: il ruolo della famiglia”;**
- **sabato 8 novembre 2008.** Tema: famiglia e territorio.
Titolo: **“La famiglia protagonista del territorio”;**
- **martedì 25 novembre 2008.** Tema: rete e rappresentatività.
Titolo: **“Quale relazione con la politica?”.**

In prossimità degli incontri, verranno fornite notizie dettagliate sui contenuti e sui relatori.

INFORMAZIONI

Foam - Cdo Impresa Sociale
Via Mauro Macchi 54
tel. 0267396327
areaprogetti.fis@cdo.it



dre che in provincia di Como si è ricostituito un nuovo nucleo familiare e fa richiesta di affidamento, il Tribunale dei minori che cerca di collocare la bambina geograficamente più vicino al padre perché possa gradualmente andare a vivere con lui; la famiglia affidataria della zona di Como, sostenuta da Cometa, che la prende con sé in attesa che questo progetto possa andare a buon fine. Questo il quadro in tutta la sua complessità. Poi la svolta a sorpresa: il padre manifesta la decisione di non voler più accogliere la bambina, con il risultato che la situazione resta in sospeso tra i servizi che avvisano il Tribunale di questo inaspettato cambiamento, la famiglia affidataria che sollecita i servizi su cosa dire alla bambina, quest'ultima che continua a chiedere del genitore. A nulla valgono i tentativi dell'associazione di chiedere un incontro di rete o di fare una segnalazione al Tribunale: tutto resta inesorabilmente fermo, secondo un copione ben noto alle famiglie affidatarie. Tuttavia questa vicenda complessa ha molto da insegnare e la Ebainetti non manca di sottolinearlo. «L'esperienza del caso descritto ci fa dire che quando - come abbiamo fatto noi - ci si mette tutti intorno a un tavolo con il desiderio di far emergere il percorso che sta facendo

il minore e con lui, nonostante i ripensamenti e le cadute, anche la famiglia di origine, non c'è esito che possa dirsi veramente fallimentare. A una condizione però: che alla famiglia affidataria venga riservato, in questo dialogo con tutti gli altri interlocutori, uno spazio maggiore. Ci siamo resi conto infatti che gli operatori tendono a concepirla come mera esecutrice del progetto sul minore e non come la preziosa opportunità per fargli sperimentare un luogo educativo, fatto di legami positivi». Perché? Perché sulla famiglia affidataria spesso gli operatori proiettano le loro idee faticando ad accettare le debolezze che essa può avere. Invece la sfida è esattamente opposta e vale per tutti i soggetti coinvolti nel procedimento civile: ognuno deve lasciarsi interrogare dalla domanda aperta di senso che il minore rappresenta e dalla certezza che si possa tutti, nessuno escluso, contribuire al suo bene. Come? «Dentro uno scambio continuo di esperienze, che non escluda mai la possibilità di cambiamento della famiglia di origine e che dia alla famiglia affidataria quel ruolo essenziale di protagonista attiva che anche la legge le assegna». La conferma viene da Alda Vanoni che - al termine dell'incontro - non risparmia di ricordare ai giudici l'art. 5 comma 1 della legge 22 aprile 2001, là dove dice che la famiglia affidataria, e non il servizio sociale, deve essere sentita nei procedimenti civili in materia di potestà, affidamento e adattabilità. «Nessuno discute il ruolo *super partes* di autorità terza che giustamente deve avere il Tribunale - ribadisce con foga la Vanoni -, ma è inconcepibile che la famiglia affidataria non vi si possa rivolgere direttamente. Che si tratti di una prassi consolidata fra i giudici è probabile, ma è arrivato il momento che i servizi sociali, pur nella loro importanza, non debbano essere considerati come gli interlocutori esclusivi dei procedimenti civili».

Dopo un breve dibattito, tutti d'accordo: urge una battaglia culturale su questo tema che veda unite le famiglie affidatarie, le associazioni di famiglie e le reti di famiglie. E allora... largo ai prossimi incontri del ciclo organizzato da Foam. Saranno l'occasione per "affilare le armi" e sollecitare l'attenzione delle istituzioni e della società civile sul fatto che la famiglia, affidataria e non, "non si svende". ■